

Cass. pen. Sez. III, (ud. 07-07-2005) 16-09-2005, n. 33724

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITALONE Claudio - Presidente

Dott. DE MAIO Guido - Consigliere

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1. (omissis) n. a (omissis) il (omissis) 2. (omissis) n. a (omissis) il (omissis) 3. (omissis) n. a (omissis) il (omissis) avverso la sentenza 30.4.2004 della Corte di Appello di Catania;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. MELONI Vittorio che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;

udito il difensore, Avv.to RUSSOTTO Giuseppe anche come sostituto processuale dell'avv.to Giorgio Assenza, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30.4.2004 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza 4,6.1998 del GIP. del Tribunale di Ragusa:

a) ribadiva l'affermazione della penale responsabilità - di (omissis) (omissis) e (omissis) in ordine ai reati di cui:

- agli artt. 112, n. 1, 609 bis e 609 octies cod. pen. (poichè, in numero di cinque persone, costringevano la diciassettenne (omissis) a subire atti sessuali, violentandola a turno - in territorio di

(omissis) il (omissis) - agli artt. 110, 61, n. 2, 112, n. 1, e 605 cod. pen. (per avere privato la (omissis) della propria libertà personale, al fine di costringerla a subire violenze sessuali);

- di (omissis) in ordine all'ulteriore reato di cui:

- agli artt. 56 e 610 cod. pen. (poichè, con minaccia, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la (omissis) a non rivelare ai Carabinieri la violenza subita, non essendosi verificato l'evento per la reazione della ragazza - in territorio di (omissis) il (omissis) - (omissis) in ordine all'ulteriore reato di cui:

- all'art. 624 cod. pen. (per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di una banconota da lire 10.000, sottraendola alla (omissis) - in (omissis) il (omissis) b) e, ritenuta per tutti la prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti genetiche sulle aggravanti contestate, determinava le pene principali: per il (omissis) in anni quattro e mesi sei di reclusione; per il (omissis) in anni tre, mesi dieci e giorni dieci di reclusione; per il (omissis) in anni tre e mesi dieci di reclusione;

c) confermava le pene accessorie;

d) procedeva a diversa determinazione del danno in favore della costituita parte civile.

Avverso tale sentenza i tre imputati hanno proposto separati ricorsi.

(omissis) e (omissis) hanno eccepito, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione:

1. la incongrua determinazione delle pene, essendo state applicate le pene-base in misura di gran lunga superiore al minimo e non essendosi tenuto conto delle peculiari caratteristiche delle personalità di essi ricorrenti;

2. l'illogico riconoscimento di una efficacia minima, ai fini della determinazione delle pene finali, all'effettuato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti;

3. l'erroneo mancato riconoscimento della diminuzione della condotta di "minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato", prevista dall'ultimo comma dell'art. 609 octies cod. pen.;

4. l'erroneo diniego dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., in relazione alle somme da essi già effettivamente corrisposte alla vittima, "sicuramente esigue, ma rappresentative, per essi ricorrenti, il massimo delle loro capacità economiche".

(omissis) ha eccepito, invece, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione:

5. la inconfigurabilità del delitto di sequestro di persona;

6. la carenza di "qualsiasi sostegno logico-normativo o quantomeno probatorio" per l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2 cod. pen., ritenuta in relazione al reato di cui all'art. 605 cod. pen.;

7. l'incongruo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 112, n. 1 cod. pen., in relazione al reato di violenza sessuale di gruppo.

Motivi della decisione

I ricorsi devono essere rigettati, perchè infondati.

1. Il reato di "Violenza sessuale di gruppo" e l'aggravante di cui all'art. 112, n. 1 cod. pen..

1.1 Deve premettersi, in punto di fatto, che nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno accertato che la giovane (omissis) venne violentata a turno da cinque persone (tra le quali un minorenni) ed hanno altresì evidenziato che il comportamento della stessa venne concretamente condizionato da tale simultanea presenza.

1.2 Si pone, dunque, la questione della compatibilità dell'aggravante di cui all'art. 112, n. 1 cod. pen. (partecipazione al reato di cinque o più persone) con il delitto di "violenza sessuale di gruppo", di cui all'art. 609 octies cod. pen., che costituisce una fattispecie autonoma di reato necessariamente plurisoggettivo proprio, consistente nella "partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis", in cui la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo (vedi Cass. Sez. 3[^]: 11.10.1999, n. 11541, ric. Bombaci ed altri; 29.1.2004, n. 3348, Pacca ed altro).

La previsione di un trattamento sanzionatorio più grave si connette al riconoscimento di un peculiare disvalore alla partecipazione simultanea di più persone, in quanto una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesività più intenso sia rispetto alla maggiore capacità di intimidazione del soggetto passivo ed al pericolo della reiterazione di atti sessuali violenti (anche attraverso lo sviluppo e l'incremento di capacità criminali singole) sia rispetto ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione.

La contemporanea presenza già di due aggressori è idonea a produrre, infatti, effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione.

La commissione di atti di violenza sessuale di gruppo, inoltre, si distingue dal concorso di persone nel reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. perchè non è sufficiente l'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto ma è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile.

1.3 Sulla questione del numero minimo di partecipanti necessario per configurare la "partecipazione da parte di più persone riunite ad atti di violenza sessuale", richiesta dalla norma incriminatrice in esame, questa Corte Suprema - con argomentazioni che il Collegio condivide - ha costantemente affermato che il reato di cui all'art. 609 octies cod. pen. "è configurabile anche nel caso di condotta tenuta da due persone riunite (Sez. 111: 9.9.1996, n. 2851, ric. Hodca; 11.10.1999, n. 11541, ric. Bombaci ed altri; 7.8.2001, n. 30826, ric. Sergi ed altro; 29.1.2004, n. 3348, Pacca ed altro).

La finalità della norma incriminatrice si connette essenzialmente, infatti, non tanto al numero delle persone quanto alla contestualità del comportamento illecito plurisoggettivo, cioè alla simultaneità del concorso nella fase esecutiva quale elemento qualificante del concorso medesimo.

1.4 Tanto premesso circa la struttura del reato di cui all'art. 609 octies cod. pen., il Collegio aderisce all'indirizzo giurisprudenziale (condiviso pure da autorevole dottrina) secondo il quale l'aggravante di cui all'art 112, n. 1 cod. pen. deve considerarsi applicabile in tutte le ipotesi in cui la fattispecie di reato ed. "plurisoggettive necessarie" possono configurarsi per la partecipazione anche solo di due persone, perchè in tali ipotesi il concorso di un numero maggiore di soggetti agenti ben può costituire un quid pluris apprezzabile quale fattore circostanziale in quanto la specifica situazione riveste un manifesto carattere di più intensa pericolosità, idoneo a determinare maggiore allarme sociale e più grave pregiudizio (vedi Cass.: Sez. Unite, 7.7.1984, n. 20, Dantini;

nonchè Cass., Sez. I: 28.4.1980, n. 768, Livraghi; 13.10.1976, n. 1205, Pavia; 25.6.1976, a 1206, Perugini).

2. L'attenuante della "minima partecipazione" di cui al 4 comma dell'art. 609 octies cod. pen..

L'attenuante della minima partecipazione, di cui al 4 comma dell'art. 609 octies cod. pen. ("la pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato"), riproduce la formulazione testuale dell'attenuante prevista dall'art. 114, 1 comma, cod. pen., prevedendone però l'obbligatorietà.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema (vedi Cass., Sez. 3[^], 29.1.2004, n. 3348, Pacca ed altro), deve ritenersi che l'attenuante in esame:

- nella fase meramente preparatoria a quella strettamente esecutiva della violenza sessuale di gruppo, possa esplicarsi soltanto con riferimento alle ipotesi di concorso ex art. 110 cod. pen. considerate compatibili con la fattispecie necessariamente plurisoggettiva. Alla fase esecutiva, comunque, svoltasi senza l'intervento del cooperatore, devono avere partecipato pur sempre almeno due persone riunite;

- nella fase esecutiva della violenza sessuale di gruppo, è rivolta a differenziare il livello delle responsabilità in rapporto non soltanto a caratteristiche peculiari della partecipazione soggettiva al fatto (eventuale soggezione psicologica di un partecipe rispetto all'altro o agli altri agenti) ma anche a condotte di partecipazione assolutamente marginali e non percepibili dalla vittima (inidonee, cioè, a creare una soggezione più intensa).

La previsione del carattere obbligatorio dell'attenuante, in tale ottica, va riguardata come necessità (e non mera opportunità eventuale), considerata dal legislatore, di attenuare una pena edittale oggettivamente gravosa per ipotesi parallele a quelle già previste dall'art. 114, 1[^] comma, cod. pen..

Nella specie, l'attenuante in oggetto razionalmente non è stata riconosciuta agli imputati (omissis) e (omissis) in quanto: furono proprio detti imputati a trarre in inganno la ragazza prospettandole l'intenzione di accompagnarla a casa e ad individuare il luogo ritenuto più idoneo per la consumazione delle violenze sessuali; il (omissis) che trovavasi alla guida dell'auto, non pose orecchio alle esortazioni a tornare indietro provenienti da altro coimputato; fu il (omissis) a spogliare la ragazza ed entrambi la violentarono più volte).

3. Il rapporto con il delitto di sequestro di persona (art. 605 cod. pen.).

Il reato di sequestro di persona, di cui all'art. 605 cod. pen., ben può concorrere con quelli di violenza sessuale.

L'elemento caratteristico del sequestro di persomi consiste nel fatto che l'azione imposta si risolve in una specifica limitazione - per un tempo apprezzabile anche se breve - della libertà di movimento nello spazio o di libera scelta del luogo ove trattenersi, sicchè integra il delitto di cui all'art. 605 cod. pen. la privazione della libertà, attuata in danno del soggetto passivo della violenza sessuale e protratta per un tempo non coincidente (antecedente o susseguente) con quello della costrizione necessaria per la consumazione della violenza medesima (vedi Cass., Sez. 3[^], 10.1.2003, n. 502, Raffi ed altri).

Lo schema legale del delitto di cui all'art. 605 cod. pen. si completa, infatti, con la semplice privazione della libertà personale del soggetto passivo, senza una particolare qualificazione del fine.

Nella vicenda in esame la giovane (omissis) durante il viaggio di andata verso il luogo in cui poi vennero consumate le violenze sessuali, allorchè si rese conto che i cinque non avevano alcuna intenzione di accompagnarla a casa, protestò vivacemente fino ad implorarli di ritornare indietro, arrivando anche a fingere di essere svenuta per impietosire il quinetto, senza ottenere, però, alcun risultato. Le venne imposta, dunque, una privazione della libertà in un tempo precedente a quello corrispondente alla consumazione del delitto di cui all'art. 609 bis cod. pen. e tale condotta - come esattamente ritenuto dalla Corte di merito - integra il delitto autonomo di sequestro di persona, materialmente concorrente con l'altro reato e sicuramente aggravato dal nesso teleologico (art. 61, n. 2 cod. pen.) poichè ad esso finalisticamente collegato.

4. L'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen..

Il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., nell'ipotesi riparatoria, è condizionato al fatto che il colpevole, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni.

Trattasi di una attenuante di natura squisitamente soggettiva, che trova la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa quanto nel rilievo che l'avvenuto risarcimento del danno anteriormente al giudizio assume quale prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale.

Perchè possa essere ritenuto, però, il ravvedimento del reo, occorre che il risarcimento del danno sia totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale.

Nella specie, la Corte di merito ha legittimamente denegato l'attenuante in oggetto, razionalmente non ravvisando l'effettiva resipiscenza degli imputati ed il loro spontaneo ravvedimento a fronte di risarcimenti irrisori in relazione alla ragguardevole entità del danno cagionato alla sfera psichica della giovane vittima. Indimostrata è l'asserzione difensiva che si tratterebbe di somme che, pure esigue, rappresenterebbero comunque, per i ricorrenti, "il massimo delle loro capacità economiche".

Degli intervenuti risarcimenti parziali, comunque, la stessa Corte territoriale ha tenuto conto ai fini del giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e le circostanze aggravanti.

5. La pena, per ciascun imputato, risulta determinata con corretto ed ampio riferimento ai criteri direttivi indicati dall'art. 133 cod. pen. (gravità delle condotte tenute in concreto da ciascuno di essi e personalità degli stessi, con opportuna considerazione della loro giovane età e dello stato di incensuratezza).

6. I ricorsi, per le considerazioni svolte dianzi, devono essere rigettati ed i ricorrenti devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2005.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2005

MASSIMA

Il delitto di violenza sessuale di gruppo concorre con quello di sequestro di persona allorché la privazione della libertà, attuata in danno del soggetto passivo della violenza sessuale, sia protratta per un tempo non coincidente (antecedente o susseguente) con quello della costrizione necessaria per la consumazione della violenza.